

Scheda Tecnica

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

**Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed
Esecutori di lavori**

**Sottosistema
Fotovoltaico
“BEN 6 - FOT”**

**Categoria
BEN-FOT-01
Moduli fotovoltaici**

Requisiti tecnici

Categoria di fornitura	Descrizione della fornitura
BEN-FOT-01 <i>CPV 09331200</i>	Moduli fotovoltaici (in silicio cristallino)

1 - Requisiti tecnici di accesso

1	Certificato di Qualità	<p>Certificazione UNI EN ISO della serie 9001 che abbia un oggetto pertinente alla categoria di interesse.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare certificazione di qualità dell'azienda conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9001.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da uno specifico organismo di valutazione della conformità, si accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.</p>
2	Conformità moduli fotovoltaici	<p>I moduli dovranno essere conformi alle seguenti norme IEC ed alle equivalenti norme nazionali di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEC 61215 - IEC 61730I <ul style="list-style-type: none"> • L'efficienza minima del singolo modulo dovrà essere $\geq 23,5$, misurata in condizioni STC (Standard Test Condition) ovvero con irraggiamento di 1000 W/m^2, spettro massa d'aria 1.5 e temperatura di cella uguale a 25°C. • La potenza nominale dovrà essere $\geq 650\text{Wp}$. I moduli dovranno avere solo tolleranze positive sulla potenza nominale. • La tensione massima di sistema dovrà essere $= 1500 \text{ V}$. I moduli fotovoltaici saranno dotati di cornice in alluminio e vetro antiriflesso. • Carico massimo applicabile: 5.400 Pa (neve) e 2.400 Pa (vento). • Temperatura di funzionamento: $-40^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$. • Il rendimento energetico minimo garantito nel 1° anno sarà superiore al 99%. • La garanzia sul prodotto sarà ≥ 12 anni. • Garanzia di decrescita lineare sulla potenza per 25 anni, con rendimento energetico minimo garantito al 25° anno superiore all'88%. <p>All'occorrenza, i moduli fotovoltaici potranno essere anche di tipo bifacciale. In tal caso, le specifiche sulla potenza nominale e sull'efficienza minima sopra indicate sono ritenersi riferite per la sola faccia anteriore.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare copia di data sheet, o certificati di conformità e/o idonee attestazioni. Si precisa che, nel caso di distributori/rivenditori, la</p>

		documentazione richiesta a comprova del requisito potrà coincidere con quella rilasciata dal produttore.
3	Capacità complessiva	<p>Il soggetto istante dovrà aver eseguito contratti aventi ad oggetto la fornitura, diretta o indiretta, di moduli fotovoltaici per una potenza nominale non inferiore a 500 MW nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione.</p> <p>Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito di cui sopra, verranno prese in considerazione le prestazioni ultimate nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca diversa, ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo di riferimento.</p> <p>Saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'Appaltatore.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra, il soggetto istante è tenuto a presentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale della Società o il Sindaco Unico, il Revisore contabile o la Società di revisione) o da un professionista iscritto all'Albo dei revisori contabili (o Albo/figura equivalente in caso di soggetti esteri); <i>oppure</i> 2. certificato di regolare esecuzione emesso dai Committenti.

Raccomandazioni utili per la presentazione dell'Istanza di qualifica	
1)	Ai fini della dichiarazione della potenza nominale venduta, si precisa che il triennio antecedente la data di presentazione dell'Istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione è riferito ai 3 anni fiscali (tre) dell'Operatore Economico in valutazione, ovvero al triennio in cui i bilanci, alla stessa data di presentazione dell'Istanza di cui sopra, risultano approvati e depositati.
2)	Ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla capacità complessiva – nel triennio di riferimento – saranno ritenuti validi anche contratti rinnovati di anno in anno dal medesimo Committente, senza soluzione di continuità.
3)	Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità complessiva, l'Operatore Economico potrà presentare ordini/contratti applicativi, e sommare le relative potenze nominali, solo se questi ultimi sono riferiti al medesimo Committente e derivino dal medesimo Accordo Quadro.
4)	Tutte le dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere accompagnate dal documento di identità del dichiarante se non firmate digitalmente.
5)	Nel caso in cui l'Operatore Economico compri il requisito della capacità complessiva attraverso la produzione del/i Certificato/i di Regolare Esecuzione, qualora questo/i ultimo/i non siano sottoscritti digitalmente dal Committente, l'Operatore Economico dovrà produrre e allegare anche apposita dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2 – Classi di Interpello

La Classe di Interpello è così calcolata:

$$Ci = (1 + Fc) \times [(\Sigma Fs / 3) \times 1.2]$$

Dove:

Ci: Classe di Interpello assegnata.

Fs: Fatturato Specifico.

$\Sigma Fs / 3$: Fatturato Specifico medio annuo, inteso come media dei fatturati specifici, inerenti alla Categoria merceologica in esame, relativo ai migliori 3 (tre) fatturati specifici conseguiti nell'arco degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari (nel caso di Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, la media verrà calcolata sugli anni di attività).

Fc: Fattore correttivo viene definito in base alle caratteristiche specifiche della categoria merceologica e può tenere conto di diversi fattori aggregati secondo la seguente formula:

$$Fc = fcgr + fcVr + fcESG$$

Dove:

- I. **fcgr** = fattore correttivo basato sul valore percentuale del tasso di crescita composto (CAGR) del fatturato specifico realizzato dall'Operatore Economico qualificato nel triennio di riferimento.

Qualora l'Operatore Economico qualificando sia in possesso di un fatturato specifico solo per il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, **fcgr** verrà calcolato sulla base dell'ultimo biennio.

$$\text{CAGR: } \{ [Fatturato Specifico_{anno3} / Fatturato Specifico_{anno1}]^{1/2} - 1 \}$$

Valore fcgr	Valore % CAGR
0%	$\leq 0\%$
5%	$\leq 10\%$
10%	$\leq 15\%$
15%	$> 15\%$

- II. **fcVr** = fattore correttivo basato sull'indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualità delle prestazioni rese.
- III. **fcESG** = fattore correttivo basato su indici di valutazione della **sostenibilità** degli Operatori Economici.

N.B. Si precisa che, al momento, i fattori correttivi **fcVr** e **fcESG** assumono valore pari a 0 (zero), in quanto riferiti a sistemi in fase di implementazione.

Classificazione Classi di Interpello

Beni			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

N.B. L'attribuzione della Classe di Interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

3 – Contributo di Qualificazione

PRIMA QUALIFICAZIONE (prima categoria)	ESTENSIONE CATEGORIE
1.000,00 € + IVA	500,00 € + IVA

N.B. (1) Agli importi suindicati dovrà essere aggiunta l'IVA; pertanto, il versamento dovrà essere comprensivo di quest'ultima (es. nel caso di prima categoria € 1.000,00 + € 220,00 IVA per un totale di € 1.220,00) tranne nel caso di Operatori Economici soggetti al regime di split payment.

N.B. (2) L'importo previsto per la prima categoria dovrà essere corrisposto solo una volta. Per le categorie successive, anche se appartenenti ad un altro Sottosistema, dovrà essere pagato il contributo previsto per la seconda categoria, indicato nella relativa Scheda Tecnica.